

---

## CONSULENZA TRIBUTARIA E SOCIETARIA

Milano, 20 Gennaio 2015

A tutti i Clienti dello Studio  
LORO SEDI

Circolare N. 4/2015

**Oggetto: LEGGE DI STABILITA' 2015 (LEGGE N. 190/2014) - NOVITA' FISCALI IN  
TEMA DI IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO**

### INDICE

|  |   |
|--|---|
| 1) Reverse charge.....                               | 2 |
| 2) Operazioni con enti pubblici (split payment)..... | 2 |
| 3) Rimborso Iva.....                                 | 3 |
| 4) Comunicazione e dichiarazione annuale Iva.....    | 3 |
| 5) Aumento aliquote Iva.....                         | 3 |

# Studio Colella Associato

Con la presente circolare sottoponiamo alla Vostra attenzione alcune delle principali novità in materia di IVA introdotte dalla Legge di stabilità 2015 (L. 190/2014).

## **1) REVERSE CHARGE**

Per contrastare ulteriormente l'attuazione di frodi IVA, nella Legge di Stabilità 2015, si prevede l'estensione del meccanismo del **reverse charge** ad ulteriori cessioni di beni e prestazioni di servizi, compatibilmente a quanto previsto dalla Direttiva Europea.

La Legge di Stabilità 2015 ha introdotto l'applicazione del reverse charge per le “**prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, installazione di impianti e di completamento relative ad edifici**”. In pratica il sistema dell'inversione contabile introdotto si applica in ogni caso, quando il committente sia un soggetto passivo che agisce in quanto tale, a prescindere dalla circostanza che le prestazioni siano rese:

- da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l'attività di costruzione o ristrutturazione di immobili, ovvero nei confronti dell'appaltatore principale o di un altro subappaltatore;
- nei confronti di un contraente generale a cui venga affidata dal committente la titolarità dei lavori.

In conclusione, per le prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, installazione di impianti e di completamento relative ad edifici, il reverse charge assume **carattere oggettivo**, applicandosi indipendentemente:

- sia dal rapporto contrattuale;
- sia dalla tipologia di attività esercitata.

Ovviamente, sono escluse dall'applicazione del reverse charge le prestazioni **rese nei confronti di privati**.

Da ultimo l'ambito di applicazione del reverse charge è stato ampliato anche alle cessioni di beni effettuate nei confronti degli ipermercati, dei supermercati e dei discount alimentari, la cui applicabilità è, peraltro, subordinata alla **previa autorizzazione comunitaria**.

**Tali misure sono entrate in vigore il 1° gennaio 2015.**

## **2) OPERAZIONI CON ENTI PUBBLICI (SPLIT PAYMENT)**

L'art. 1, co. 629, lett. b), della Legge n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015) ha stabilito che nel caso di cessioni di beni e prestazioni di servizi – **ad eccezione dei compensi assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di imposta sul reddito** – effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, degli istituti universitari, delle unità sanitarie locali, degli enti ospedalieri, degli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, degli enti pubblici di assistenza e beneficenza e di quelli di previdenza, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini che verranno fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Conseguentemente:

# Studio Colella Associato

- al fornitore viene corrisposto il solo importo della base imponibile pagato dalla PA debitrice, al netto dell'IVA indicata in fattura;
- l'imposta è sottratta, pertanto, dalla disponibilità del fornitore e acquisita direttamente dall'Erario.

Nel caso di omesso o ritardato versamento, da parte dei predetti cessionari o committenti, si applicano le sanzioni previste dalla disciplina per ritardati od omessi versamenti diretti.

Un **successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze** dovrà fissare le relative modalità attuative.

**Tale meccanismo (split payment) si applica alle operazioni fatturate a partire dal 1° gennaio 2015.**

### 3) RIMBORSO IVA

La legge di Stabilità 2015 ha introdotto per il soggetto passivo la possibilità di chiedere in tutto o in parte il rimborso del credito Iva – se di importo superiore ad euro 2.582,28 – quando esercita esclusivamente o prevalentemente attività che comportano l'effettuazione di operazioni soggette ad imposta con aliquote inferiori a quelle dell'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni, computando a tal fine anche **le operazioni che hanno prodotto il reverse charge**.

Ciò al fine di ovviare alla diretta conseguenza che produrrà la novità normativa, ovvero generare consistenti posizioni creditorie in capo ai soggetti passivi Iva che effettuano operazioni comprese nel regime dello **“split payment”** (modalità di versamento dell'imposta sul valore aggiunto, per le operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici che non sono debitori d'imposta), ai quali viene, pertanto, concessa la possibilità di accedere al rimborso dell'Iva in via prioritaria.

### 4) COMUNICAZIONE E DICHIARAZIONE ANNUALE IVA

L'art. 1, co. 641, della Legge n. 190/2014 ha stabilito che, a decorrere dalla **dichiarazione relativa all'anno 2015**, è previsto l'obbligo di **presentazione** della stessa nel corso del  **mese di febbraio dell'anno successivo** – e, quindi, non più in forma unificata – e la contestuale **abrogazione della comunicazione annuale dei dati Iva**. Tali novità normative non incidono, pertanto, sulla **dichiarazione e comunicazione annuale dei dati Iva relative all'anno 2014**, che continueranno ad essere soggette alle scadenze ordinarie (**30 settembre 2015** e 28 febbraio 2015, prorogato, in quanto giorno non feriale, al **2 marzo 2015**).

### 5) AUMENTO ALIQUOTE IVA

L'art. 1, co. 718 e 719, della Legge n. 190/2014, nell'ambito delle “Ulteriori misure di copertura”, prospetta – **qualora non fosse possibile raggiungere gli obiettivi di finanza pubblica perseguiti con la Legge di Stabilità 2015** – l'aumento, tra l'altro, dell'**Iva ridotta** (dall'attuale 10% al 12% dal 1° gennaio 2016, e al 13% del 1° gennaio 2017) e dell'**Iva ordinaria** (dall'attuale 22% al 24% dal 1° gennaio 2016, al 25% dal 1° gennaio 2017 e al 25,50% dal 1° gennaio 2018).

L'art. 1, co. 667, della Legge n. 190/2014 ha, inoltre, stabilito l'applicazione dell'**aliquota Iva del 4%** (in luogo di quella previgente del 22%) ai libri in formato elettronico (**e-book**),


**Studio  
Colella  
Associato**

analogamente a quelli in formato cartaceo, ovvero a “tutte le pubblicazioni identificate da codice ISBN e veicolate attraverso qualsiasi supporto fisico o tramite mezzi di comunicazione elettronica”.

\* \* \*

Restando a Vostra disposizione per qualsiasi chiarimento, è gradita l'occasione per porgere i nostri più cordiali saluti.

**Studio Colella Associato**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'G. Colella', written in a cursive style.